



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
PER L'ANNO 2023

Deliberazione 3/2023/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2023

Gennaio 2023



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente f.f. - relatore
Acheropita MONDERA	Consigliere
Paola BASILONE	Consigliere
Annalaura LEONI	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come integrato dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 3, comma 60, della l. 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Visto il regolamento per l'esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1 del 17 dicembre 2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1 del 6 giugno 2011;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha dettato norme anche in tema di Controllo concomitante attribuendolo alla Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, rimettendone l'attuazione alla potestà regolamentare del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 272/CP/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che ha istituito il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e ha dettato disposizioni al riguardo;

Tenuto presente che le funzioni attribuite alle Sezioni regionali comprendono attualmente un complesso di attività, delle quali:

- a) alcune obbligatorie come, tra l'altro, quelle relative al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, alle verifiche da operarsi nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a quelle nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale;
- b) alcune riconducibili a scelte programmatiche adottate su base generale o locale;
- c) altre determinabili solo in ragione dell'attività o della richiesta dell'amministrazione controllata, come quelle relative ai controlli di legittimità su atti emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato o all'esercizio della funzione consultiva svolta a richiesta degli enti territoriali;

Vista la *"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023"* delle Sezioni Riunite in sede di controllo, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22 assunta nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Visto il *"Programma delle attività per l'anno 2023"* della Sezione delle Autonomie", approvato con deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR assunta nell'adunanza del 13 gennaio 2023;

Visto il *"Quadro programmatico per l'anno 2023"* del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, approvato con deliberazione n. 1/2023 assunta nell'adunanza del 17 gennaio 2023;

Considerato che la vastità dei compiti attribuiti, in attesa della definizione della programmazione generale da parte della Sezione delle Autonomie, rende in ogni caso necessario contemperare gli obiettivi programmatici con le limitate risorse a disposizione e che, comunque, gran parte delle funzioni di controllo intestate alla Sezione regionale hanno carattere obbligatorio per previsione legislativa;

Vista l'Ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per l'adunanza odierna;

Udito, nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2023, il relatore, Presidente f.f. Antonello Colosimo;

PREMESSA

La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” definisce e regola le modalità di esercizio, tra le altre, delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti.

In particolare, l’art. 3, ai c.i 4 e 5, prescrive alle Sezioni regionali di approvare annualmente i propri programmi della relativa attività, tenendo conto dei criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.

In tal senso è intervenuta la deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/2022 - depositata il 23 dicembre 2022 - che ha fornito criteri di riferimento per le Sezioni regionali di controllo dei quali tener conto ai fini della presente programmazione.

CONTESTO

Il quadro di riferimento nazionale è fortemente inciso dalla realtà internazionale condizionata da un conflitto militare generato dalla invasione della Federazione Russa nel territorio sovrano della Repubblica Ucraina.

Gli effetti, sul quadro economico finanziario, sono stati stravolgenti se si considera l’aumento dei prezzi delle risorse energetiche, delle materie prime - di cui l’Italia è acquirente in maniera consistente - delle risorse agro-alimentari, del costo del denaro, a seguito di progressivi, costanti aumenti deliberati dalla BCE e dell’inflazione che ha raggiunto circa il 10%.

In questo scenario l’Italia ha patito, in modo particolare, la propria dipendenza energetica dalla fornitura di gas, proprio dalla Federazione Russa, la cui interruzione, decisa a livello europeo e da organizzazioni internazionali, ha comportato un profondo ed incisivo effetto anche sulla legge di bilancio per l’anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Conseguentemente, le politiche pubbliche, declinate a livello regionale, risentono della riduzione degli stanziamenti ordinari verso le Regioni, le Province Autonome e i Comuni.

Nel contempo è in corso di attuazione il Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’UE (decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021) che impegna la Corte, anche attraverso le Sezioni regionali, ad

esaminare le relative gestioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi come previsto dall'art. 7, c. 7 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Le misure previste, che si articolano - come è noto - in traguardi (milestones) e obiettivi (target), impegnano naturalmente anche le realtà regionali e, in special modo, i Comuni alla presentazione e attuazione di progetti previsti dai relativi bandi e il 2023 è l'anno nel quale molte delle iniziative progettuali finanziate dovranno vedere la realizzazione.

E in tal senso la Sezione regionale per l'Umbria opererà al fine di verificare non soltanto lo stato di attuazione dei progetti finanziati ma anche la loro effettiva realizzazione, in uno con l'esame dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, al fine di corrispondere, per la parte di competenza, agli obblighi di referto cui la Corte dei conti è tenuta nei confronti del Parlamento.

PERIMETRO

L'esercizio delle funzioni di controllo e referto poste in capo alle Sezioni regionali prevede la definizione del Programma dei controlli la cui delibera deve essere trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni della regione, ai Consigli provinciali e ai Presidenti delle Province della regione, ai Presidenti e ai Direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della regione.

Lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e referto deve anche prevedere l'esercizio delle richiamate funzioni, da parte della Sezione regionale, relative al controllo concomitante, sull'attuazione dei piani, programmi e progetti di sostegno e rilancio dell'economia affidati all'azione delle Regioni, Province

autonome ovvero di altri enti e/o organi operanti esclusivamente in ambito territoriale¹.

Inoltre, la gestione efficiente e la governance delle partecipazioni pubbliche è destinataria di una specifica disciplina contenuta nel Testo unico delle società pubbliche e adottata con il d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha assegnato alla Corte dei conti ulteriori funzioni.

Conseguentemente la Sezione regionale, nel proprio ambito territoriale, dovrà pronunciarsi esaminando gli atti della Regione e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle Università e delle altre istituzioni pubbliche dotate di autonomia e aventi sede nella Regione con particolare riguardo alle delibere istitutive di società partecipate pubbliche o di acquisto di partecipazioni sia relativamente all'obbligo motivazionale, cui le Amministrazioni sono tenute, sia alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Relativamente all'esame delle azioni poste in essere dai Comuni e da altri enti destinatari dei finanziamenti per l'effettuazione degli interventi previsti dal PNRR, la Sezione procederà anche al rilascio di referti sullo stato di avanzamento delle relative attività, con cadenza semestrale ovvero, se ritenuto particolarmente significativo, trimestralmente, corrispondendo, in tal guisa, anche alle indicazioni della Sezione delle Autonomie.

È inoltre intendimento della Sezione effettuare una indagine strettamente di controllo di gestione come indicato, tra i criteri di riferimento per le Sezioni regionali di controllo, dalle Sezioni Riunite in sede di controllo².

¹ Deliberazione Consiglio di Presidenza 10 novembre 2021, n. 272, che istituisce il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e ne regola le modalità di svolgimento.

² Deliberazione n. 1/2017 Regolamento di attuazione degli art. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti.

In particolare, sarà esaminata la realizzazione e manutenzione di infrastrutture strategiche tuttora in corso di realizzazione nella Regione Umbria, con particolare riferimento al settore della mobilità dei trasporti e delle reti stradali e autostradali.

Naturalmente rimangono confermate tutte le attività di controllo tipizzate e svolte annualmente dalla Sezione, come dettagliatamente indicate nello specifico paragrafo.

Infine, ulteriori indagini potranno esser deliberate, integrando la presente programmazione qualora la pianta organica relativa al personale di magistratura di questa Sezione sia regolarmente ripristinata giacché, allo stato, è messa a serio rischio anche il compimento delle indagini quivi previste.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, relativo al programma dell'attività di controllo per l'anno 2023 della Sezione regionale di controllo per l'Umbria.

Il Presidente provvederà con proprio provvedimento a designare i magistrati istruttori delle singole analisi e indagini programmate per il 2023 e dei singoli aspetti della gestione che saranno oggetto di esame in sede di parificazione del rendiconto regionale.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi previste e indagini programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico:

- al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Umbria;
- ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Umbria;

- ai Consigli provinciali, alle Assemblee provinciali e ai Presidenti delle Province dell'Umbria;

- ai Presidenti e ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Ospedaliere della Regione Umbria;

che, ai fini di trasmissione ai restanti enti interessati, si provveda mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023.

Il Presidente f.f. relatore
f.to digitalmente
Antonello Colosimo

Depositata in segreteria in data 20 gennaio 2023

(f.to digitalmente)

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani

Allegato alla deliberazione n. 3/2023/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2023.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2023

Il presente documento reca il programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per l'Umbria per l'anno 2023.

Di seguito sono individuate le tipologie di controllo e le altre attività che impegneranno la Sezione, secondo la tempistica indicata, nel corso dell'anno 2023.

FUNZIONI ATTRIBUITE EX LEGE ALLE SEZIONI REGIONALI

1. Controlli di regolarità amministrativa-contabile e altre verifiche previste da specifiche disposizioni di legge.

1.1 Attività di controllo nei confronti della Regione Umbria.

1.1.1 Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a, n. 1, del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso dell'anno 2022.

L'attività sarà completata entro il 31 maggio 2023.

1.1.2 Giudizio di parificazione del rendiconto generale e predisposizione della relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012).

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale riguarderà l'esercizio finanziario 2022 e, per effetto del richiamo agli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214 del 1934, dovrà essere adottato con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del Procuratore regionale.

1.1.3 Esame della relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, come sostituito dall'art. 33, comma 2, lett. a, n. 2, del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014).

La verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni formerà oggetto di autonoma valutazione.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

1.1.4 Esame del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato dalla Regione (art. 20, d. lgs. n. 175/2016).

La Sezione esaminerà il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottato dalla Regione Umbria nel 2022, compendiando le attività di verifica effettuate in specifico referto.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

1.1.5 Controllo sul consolidamento dei conti della Regione.

Nel 2023 la Sezione svolgerà il controllo sul consolidato 2021 della Regione, nell'ambito delle verifiche connesse al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2022 di cui al punto 1.1.2.

1.1.6 Esame del bilancio di previsione e del rendiconto della Regione Umbria (dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 166, l. n. 266/2005)

Nel 2023 la Sezione svolgerà il controllo sul rendiconto 2022 e sul bilancio di previsione 2022-2024 della Regione a norma dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, co. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell'ambito delle verifiche connesse al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2022 di cui al punto 1.1.2.

1.1.7 Monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR

Nel 2023 la Sezione, in aderenza alle indicazioni delle Sezioni centrali, effettuerà il monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnate alla Regione, al fine di corrispondere agli obblighi di referto cui la Corte dei conti è tenuta nei confronti del Parlamento.

1.2 Attività di controllo nei confronti degli Enti Locali.

1.2.1 Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 1, comma 166, l. n. 266/2005; art 148-bis, TUEL).

L'attività di controllo svolta dalla Sezione sulle relazioni-questionario, sui bilanci di previsione e sui rendiconti trasmessi dagli Organi di revisione degli enti, a norma dell'articolo 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, verrà svolta, su base selettiva, sui rendiconti e sui bilanci preventivi.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

1.2.2. Controllo sulla revisione della spesa (art. 6 d.l. n. 174/2012).

Nel 2023 la Sezione svolgerà il controllo sulla razionalizzazione della spesa nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 1.2.1.

1.2.3. Controlli sul consolidamento dei conti degli enti locali.

Nel 2023 la Sezione svolgerà il controllo sul consolidamento degli enti locali nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 1.2.1.

1.2.4 Esame delle deliberazioni di ricorso al piano di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL), dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati e delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani approvati negli anni precedenti (art. 243-quater TUEL).

L'attività di controllo svolta dalla Sezione riguarderà:

- a) le deliberazioni di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dagli enti in condizioni di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, non superabili con le misure previste dagli artt. 193 e 194 TUEL (art. 243-bis TUEL);
- b) i piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati dagli enti nel corso dell'anno, al fine della adozione da parte della Sezione della deliberazione sull'approvazione o sul diniego degli stessi (art. 243-quater, comma 3, TUEL);
- c) l'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati dagli enti nel corso dei precedenti anni, sulla base delle relazioni semestrali trasmesse alla Sezione dagli organi di revisione (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

1.2.5 Attività di controllo sui consuntivi delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, da svolgere ai sensi della legge l. n. 96/2012.

Lo svolgimento dell'attività di controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, comporterà, nel 2023, l'esame, ad opera dell'apposito collegio da ricostituirsi all'interno della Sezione, delle spese elettorali relativamente agli enti individuati dalla legge nei quali si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli.

L'attività sarà completata nei termini previsti dalla disciplina di riferimento.

1.2.6 Controllo sulle relazioni di fine mandato presentate dai sindaci dei comuni ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

La Sezione svolgerà il controllo sulle relazioni di fine mandato relativamente agli enti nei quali si terranno le elezioni nell'anno 2023.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

1.2.7 Monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR

Nel 2023 la Sezione, in aderenza alle indicazioni delle Sezioni centrali, effettuerà il monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnate agli Enti Locali, al fine di corrispondere agli obblighi di referto cui la Corte dei conti è tenuta nei confronti del Parlamento.

1.3 Altre attività di controllo previste da specifiche disposizioni.

1.3.1 Esame dei conti degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012; art. 1, comma 170, l. n. 266/2005).

La Sezione esaminerà le relazioni dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale (AUSL, Aziende ospedaliere).

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

1.3.2 Esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Umbria (art. 20, d. lgs. n. 175/2016).

La Sezione effettuerà l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dagli Enti Locali

aventi sede in Umbria, valutando di rilasciare, entro il 31 dicembre 2023, singoli referti riferiti ad almeno il 50% dei già menzionati enti.

2. Attività di controllo della Sezione ricorrenti e non assoggettabili a programmazione.

2.1 Pareri richiesti sulle materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l. n. 131/2003.

La Sezione svolgerà la propria attività consultiva in relazione alle richieste di parere avanzate dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio per le Autonomie locali, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni dell'Umbria, nonché dai presidenti delle Unioni di Comuni per quanto attiene alle funzioni ad essi assegnati.

2.2 Pareri/controllo sulla costituzione di una società o l'acquisto di partecipazione societarie ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

La Sezione svolgerà l'attività di controllo di propria competenza in relazione alle richieste di parere avanzate dagli Enti Locali, nonché dai loro enti strumentali, dalle università o dalle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione.

2.3 Pareri ex art. 46 della legge n. 238 del 2021.

La Sezione renderà i pareri che dovessero essere richiesti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, secondo periodo, l. n. 238 del 2021, da parte Comuni, delle Province e della Regione, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR.

2.4 Controllo preventivo di legittimità sugli atti degli uffici delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Umbria ai sensi dell'art. 3 della l. n. 20/1994. Controllo successivo di legittimità sugli atti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 123/2011.

La Sezione eserciterà il controllo di legittimità ai sensi delle disposizioni vigenti in relazione agli atti trasmessi dagli uffici delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Umbria.

Eserciterà, altresì, il controllo successivo sugli atti trasmessi dalle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 123 del 2011.

**FUNZIONI RICONDUCEBILI AD AUTONOME SCELTE
PROGRAMMATICHE**

3. Attività di controllo programmate autonomamente

3.1 Referto sullo stato di attuazione della “Ricostruzione” post eventi sismici dell’agosto 2016 e successivi.

La Sezione effettuerà una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi della “Ricostruzione” compendiando gli esiti in apposito referto da approvare entro il 31 dicembre 2023.

3.2 Indagine sulla realizzazione e manutenzione di infrastrutture strategiche tuttora in corso di realizzazione nella Regione Umbria, con particolare riferimento al settore della mobilità, dei trasporti e delle reti stradali e autostradali.

L’attività sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

